

COMUNE DI **FARA GERA D'ADDA**

Provincia di *Bergamo*

Regolamento

per la circolazione urbana

CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C. - 1957

(n. 629 cat.)

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Applicazione del Regolamento.

Il presente Regolamento, per quanto riguarda la circolazione stradale, si applica a tutte le strade ed aree, anche di proprietà privata, (eccezion fatta per quelle eventuali costituenti traverse interne di strade provinciali e statali per cui la competenza è, nei casi previsti dall'art. 23 del Codice della strada, riservata al Prefetto), che sono aperte al pubblico transito e che fanno parte del centro abitato compreso nel perimetro risultante dalla allegata planimetria e segnalato sulle vie di accesso al Comune con i cartelli di località prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 23 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Per quanto riguarda l'occupazione delle strade, il presente Regolamento si applica a tutte le strade ed aree di pertinenza del Comune anche se esterne al perimetro suddetto.

Art. 2.

Classificazione dei veicoli.

I veicoli si distinguono in:

Autobus in servizio di noleggio da rimessa;
 Autobus in servizio privato;
 Autovetture in servizio di noleggio da rimessa;
 Autovetture in servizio pubblico da piazza;
 Autovetture in servizio privato;
 Autovetture destinate a soccorsi urgenti;
 Autotreni;
 Autocarri di grande portata;
 Autocarri di piccola portata;
 Trattatrici stradali;
 Locomobili;
 Compressori stradali;
 Motocicli;
 Motocarrozette;
 Motocarri e motofurgoncini;
 Velocipedi;
 Tricicli a pedale;
 Ciclo-furgoncini a pedale;
 Vetture pubbliche da piazza;
 Carrozze a trazione animale;
 Carri a trazione animale con o senza molle;
 Furgoni a trazione animale;
 Carretti a mano con o senza ausilio meccanico;
 Carrelli accodati alle automobili.

I seguenti veicoli rientrano nella categoria dei veicoli lenti:

Trattatrici stradali;
 Locomobili;
 Compressori stradali;

Carri a trazione animale con o senza molle;

Furgoni a trazione animale.

Carretti a mano con o senza ausilio meccanico, ed in genere tutti quei veicoli che non superano la velocità di chilometri 15 all'ora.

Agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono considerati ciclo-furgoncini a pedale i veicoli spinti o trainati a pedale la cui sagoma compreso il relativo carico, non superi i m. 1,20 di larghezza ed i m. 2,50 di lunghezza, mentre quelli che superano tali misure sono considerati, agli effetti delle limitazioni e delle norme di viabilità come carretti a mano.

Art. 3.

Denominazioni topografiche stradali.

Carreggiata stradale - Parte della strada destinata al transito dei veicoli.

Marcia piede - Parte della strada, a livello diverso da quello della carreggiata, riservata al transito dei pedoni.

Banchina - Parte marginale della strada, destinata ai pedoni quando non esistono marciapiedi.

Banchina per cicli - Parte della strada rialzata o non, rispetto alla carreggiata, destinata ai ciclisti.

Incrocio stradale o crocevia - Zona stradale comune a due o più strade che si intersecano.

Biforcazione - Punto nel quale una strada si scinde in due.

Diramazione - Punto nel quale da una strada si dirama un'altra.

Passaggio a livello - Zona stradale nella quale s'incrociano, al medesimo livello, una strada ordinaria ed una strada ferrata.

Curva stradale - Tratto di strada non rettilineo.

Passo carrabile - Parte del marciapiede o della banchina raccordata alla carreggiata per l'accesso dei veicoli nelle proprietà laterali.

Zona pedonale - Parte della carreggiata delimitata da apposite striscie o da altri segni speciali, per l'attraversamento dei pedoni.

Spartitraffico - Linea tracciata od altri segni speciali apposti sulla carreggiata per delimitare la zona destinata alla circolazione in un dato senso o quella riservata a particolari categorie di utenti.

Coppa giratoria - Calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un incrocio stradale o di un crocevia.

Art. 4.

Cartelli indicatori di viabilità.

L'Autorità comunale può, a mezzo di ordinanze, emanare divieti e limitazioni di circolazione di carattere particolare per ciascuna via o piazza del Comune o per determinate categorie di utenti della strada, secondo quanto disposto dagli articoli 23 e 27 del Codice della strada e dai DD. MM. 5 novembre 1936 e 6 aprile 1937.

Tali divieti e limitazioni sono portati a conoscenza degli utenti della strada con cartelli indicatori.

L'Autorità comunale può concedere di volta in volta speciali permessi per casi di accertata necessità, in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Le contravvenzioni ai divieti ed alle limitazioni suindicati, quando non ricadano sotto le sanzioni previste dalle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

CAPO II

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5.

Le disposizioni del presente Capo non sono applicabili alle occupazioni per soste di veicoli, le quali sono disciplinate da speciali norme nei Capi che seguono:

Art. 6.

Licenza di occupazione di suolo pubblico

Chiunque intenda, ai sensi dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, fare opere, installazioni di qualunque natura o depositi, anche temporanei, sulle strade ed aree di cui allo art. 1 del presente Regolamento, deve presentare domanda all'Autorità Comunale, indicando lo scopo, l'estensione e la durata della occupazione ed attendere che gli sia concessa per iscritto la licenza della stessa Autorità Comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, sono punite, a termini del citato art. 2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, con la pena della ammenda da L. 2.000 a L. 40.000 e con quella da L. 4.000 a L. 80.000 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 7.

Sospensione e revoca della licenza

In qualsiasi momento l'Autorità Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la licenza di occupazione di strade pubbliche per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle altre vigenti in materia e alle condizioni contenute nella licenza stessa, nonchè per ragioni di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse.

Le contravvenzioni alle disposizioni del comma precedente sono punite, a termini dell'art. 2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena della ammenda da L. 4.000 a L. 80.000.

Nei casi urgenti, i funzionari ed agenti della vigilanza urbana possono ordinare verbalmente la sospensione della licenza.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 1.000 a L. 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 400.

Art. 8.

Segnali di pericolo.

Chiunque compia lavori od esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare quanto è disposto nell'art. 2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, deve provvedere, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, a collocare in numero sufficiente, segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate di almeno 50 centimetri e non più di m. 1,80 dal livello del suolo.

I lumi di segnalazione da apporsi ai sensi del citato art. 2 debbono essere a luce rossa e rimanere accesi, oltre che di notte, anche di giorno quando vi sia foschia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 1.000 a L. 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 800.

Art. 9.

Edicole e chioschi.

La concessione di erigere sul suolo pubblico ed esercitare edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampe, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità negli incroci stradali o nelle curve.

La predetta concessione è vietata nei lati interni degli imbocchi dei portici, gallerie e sottopassaggi di ogni genere, dove non possono neppure essere affissi cartelli pubblicitari o stampe nè essere esposti oggetti che, richiamando l'attenzione dei passanti provochino intralcio alla circolazione stradale.

Nonostante la concessione ottenuta il concessionario deve comunque evitare gli inconvenienti di cui ai commi precedenti, astenendosi altresì dalle affissioni e dalle esposizioni anzidette, se non siano espressamente consentite.

Inoltre il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme generali che disciplinano la occupazione di spazio pubblico e di quelle del Regolamento di polizia urbana.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi terzo e quarto del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 10.

Distributori di carburanti.

La concessione del nulla osta per l'impianto di colonne dei distributori di carburanti, oltre ad essere soggetta alle disposizioni del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, ed a quelle dei regolamenti speciali, non può essere accordata per località ove esistano limitazioni di viabilità o divieti di sosta incompatibili con la concessione stessa. Detta concessione è di competenza della Prefettura, per delega del Ministero Industria e Commercio, previo nulla osta dell'Autorità Comunale.

I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre, a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di viabilità a limitare le visibilità nelle curve e negli incroci o comunque ad arrecare ostacolo al traffico.

E' pure soggetto a nulla osta dell'Autorità comunale l'impianto dei distributori di carburanti, all'ingresso delle rimesse o su aree private aperte al pubblico i quali possono effettuare rifornimenti ad autoveicoli che sostino sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite, a termini dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000, e con quella da lire 4.000 a lire 80.000 quando le contravvenzioni siano commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità comunale.

Art. 11.

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie e piante.

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, avanti ai negozi, può essere concessa quando non vi si oppongano ragioni di viabilità.

L'occupazione di suolo pubblico senza licenza dell'Autorità comunale è punita a termini del penultimo capoverso dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000 e con quella da lire 4.000 a lire 80.000 quando l'occupazione del suolo pubblico sia avvenuta nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità comunale.

Art. 12.

Occupazione di marciapiedi o banchine.

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.

I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede e sulla banchina, deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno m. 1,50 in ogni altro caso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 4.000 a lire 20.000.

Art. 13.

Occupazione di suolo pubblico con animali.

Sul suolo pubblico è vietato, senza speciale permesso della Autorità comunale, tenere legati, fuori di edifici o costruzioni in genere, cavalli od altre bestie da sella, da soma o da tiro.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 400 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 14.

Posteggi di rivenditori con carrette a mano.

I posteggi per i rivenditori con carrette a mano non possono essere concessi in corrispondenza di crocevia o di curve della strada, nè in altra località ove possano recare ostacolo al traffico, od ove esistano limitazioni di viabilità.

Oltre a quanto è stabilito nelle speciali norme del Regolamento di polizia urbana, per il rilascio delle prescritte licenze ai rivenditori con carrette a mano, l'Autorità comunale può fissare i percorsi che detti rivenditori debbono seguire per recarsi con la carretta a mano al luogo di posteggio o per farne ritorno.

Le contravvenzioni alle disposizioni del capoverso del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 15.

Venditori, suonatori girovaghi ed esercenti mestieri ambulanti.

I venditori, i suonatori girovaghi e gli esercenti mestiere o commercio ambulante, oltre ad osservare quanto è stabilito nelle licenze e nel Regolamento di polizia urbana debbono astenersi dall'esercitare il mestiere e la vendita ambulante non soltanto nelle località espressamente vietate ma anche in tutte quelle altre nelle

quali per ragioni di viabilità ne ricevano particolare divieto, anche verbale, degli agenti del Comune e della Forza Pubblica.

E' vietato di esercitare il mestiere e la vendita ambulante sotto i portici e le gallerie destinate a pubblico passeggio, salvo permesso della Amministrazione comunale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 400 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 16.

Fiere e mercati.

Le fiere e le manifestazioni che importino la occupazione di suolo stradale con carri, baracche, tende e simili, sono di regola permesse soltanto nelle zone periferiche nelle quali non vi sia notevole densità di traffico e sempre che non arrechino ingombro alla circolazione stradale.

Esse, ferme le disposizioni del regolamento di polizia urbana, sono subordinate all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 56 del presente Regolamento.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000 e con quella da lire 4.000 a lire 80.000 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante la diffida intimata per iscritto dall'Autorità comunale.

Art. 17.

 Mercati di gente di affari.

I mercati di produttori, negozianti, commercianti e gente di affari che si svolgono periodicamente sul suolo pubblico non sono ammessi che in località ove non possano recare grave ingombro alla circolazione.

Le persone che vi partecipano, oltre alla osservanza delle speciali norme stabilite da altre leggi e regolamenti, che disciplinano detti mercati, sono tenute a non invadere la carreggiata stradale riservata al traffico di veicoli, ove ciò non sia espressamente concesso, ed a lasciare liberi gli sbocchi delle strade che sfociano nella località ove si svolge il mercato, come pure tutti gli accessi carrabili degli stabili esistenti in luogo.

Le medesime persone sono tenute a non inceppare notevolmente il movimento dei pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 18.

 **Spettacoli, manifestazioni pubblicitarie e commerciali
in margine alla pubblica via.**

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi tali da essere visti o uditi dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti provocando la formazione di crocchi di clienti spettatori, deve ottenere licenza dell'Autorità comunale, che può negarla quando ciò rechi intralcio alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 1.000.

Art. 19.

 Tende solari.

Le tende protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di metri due dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno centimetri trenta dalla verticale del ciglio del marciapiede.

La concessione di licenza, per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alle norme stabilite dal regolamento di polizia urbana, è subordinata alle condizioni che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 800.

Art. 20.

 Esposizione di insegne, **di cartelli di pubblicità luminosi e di lampade.**

Oltre a quanto è stabilito nei vigenti Regolamenti sulla esposizione di insegne, di vetrine e di infissi in genere, nonchè di pubblicità luminose e di lampade, è vietato:

1) esporre quelle insegne che per forma, disegno o colorazione possano essere confuse con i cartelli indicatori di viabilità;
 2) usare insegne luminose o lampade che possano produrre abbagliamento, od essere confuse con i segnali della viabilità o arrecare comunque confusione e disturbo alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 1.000.

Art. 21.

Esposizione di merce all'esterno dei negozi e allestimento di mostre.

Oltre a quanto è stabilito nei regolamenti di igiene e di polizia urbana, per la concessione di licenze per esposizione di merci, derrate, ecc. all'esterno dei negozi, dette licenze non devono di regola essere concesse quando possa derivarne notevole intralcio al movimento dei pedoni, sia per la limitata larghezza dei marciapiedi, sia per la massa dei pedoni su questi transitanti.

Non è comunque ammessa l'occupazione neanche parziale della carreggiata riservata al transito dei veicoli.

Quando le vetrine, per il loro allestimento, vengano aperte verso l'esterno, non debbono sporgere oltre la metà del marciapiede o della banchina, nè possono essere abbandonate, ma debbono, se del caso, essere assicurate con opportuni sostegni al fine di non recare danni ai pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'ultimo comma sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 22.

Uso di scale, ponti mobili e a cavalletti.

L'uso di scale a mano, è permesso senza licenza dell'Autorità comunale, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora, ed alla condizione che le scale siano custodite alla base da persone all'uopo idonee.

L'uso di scale aeree, di ponti mobili e a cavalletti e l'uso di scale a mano per un tempo eccedente un'ora, è subordinato, salvo casi di assoluta urgenza, alla licenza dell'Autorità comunale.

Di regola, e salvo casi di assoluta necessità, debitamente constatata dall'Autorità comunale, la licenza non può essere data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità.

Le contravvenzioni alle disposizioni del comma primo e secondo sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 23.

Operazioni pericolose, moleste o incomode.

Nei luoghi pubblici è vietato esporre oggetti senza le necessarie precauzioni, oppure gettarli sul suolo stradale, o comunque recare pericolo, ostacolo od incomodo alla circolazione stradale con atti non costituenti contravvenzioni già previste.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 24.

Rotolamento di oggetti.

E' vietato rotolare nelle vie e nelle piazze botti, cerchioni, ruote ed altri oggetti pesanti.

L'Autorità comunale può tuttavia, con sua ordinanza, stabilire le vie e le piazze nelle quali è consentito il rotolamento di oggetti del genere suindicato.

L'Autorità comunale può altresì, in casi di necessità, concedere di volta in volta speciali permessi in deroga alle disposizioni di cui al primo comma.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 25.

Corse podistiche e gare atletiche.

E' vietato effettuare su strade ed aree pubbliche corse podistiche od altre gare atletiche senza licenza dell'Autorità comunale.

Gli organizzatori di corse o di gare che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la pena dell'ammenda da lire 4.000 a lire 20.000.

I corridori e gli atleti che partecipano a corse ed a gare per le quali non sia stata richiesta ed ottenuta la prescritta licenza, sono puniti con la pena dell'ammenda da lire 400 a lire 2.000.

I corridori e gli atleti, a carico dei quali sia stata accertata contravvenzione, sono ammessi a pagare immediatamente la somma di L. 200.

Art. 26.

Giocchi ed esercitazioni sportive.

Nei luoghi di pubblico transito è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi gioco od esercitazione sportiva in modo da recare intralcio alla circolazione stradale.

E' vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini, di trampoli e di simili mezzi di deambulazione.

E' pure vietato compiere esercitazioni od addestramenti sulla neve o sul terreno coperto di ghiaccio con o senza pattini e sci.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 27.

Neve e gelo sui marciapiedi.

Durante e dopo le neviccate i proprietari, dalle ore 8 alle ore 20, debbono tenere sgombri dalla neve i marciapiedi fino alla larghezza di metri due in corrispondenza di ciascuno dei propri stabili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 1.000 a L. 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 400.

CAPO III

CARICO E SCARICO DI COSE

Art. 28.

Carico e scarico di cose.

Le operazioni di carico e scarico di cose devono essere effettuate in modo da non recare intralcio alla circolazione e da evitare depositi sul suolo pubblico.

Durante le operazioni di carico e scarico dei veicoli a trazione animale, le bestie devono restare attaccate al veicolo.

In caso di speciali circostanze giustificate da comprovate necessità, l'Autorità comunale, di volta in volta o per determinati periodi di tempo, può rilasciare permessi in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi primo e secondo, sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 29.

Limitazioni di orario per carico e scarico di cose.

In casi di eccezionali esigenze di viabilità l'Autorità comunale può fissare di volta in volta, limiti d'orario ai permessi di sosta anche per carico e scarico di cose.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 30.

Modalità per carico e scarico di cose.

Le operazioni di carico e scarico di cui ai precedenti articoli, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione, evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete.

Il veicolo deve essere tenuto rasente al marciapiede nel prescritto senso di marcia.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere pulito. In caso d'inosservanza l'Autorità comunale può provvedervi direttamente salvo rivalsa delle spese verso i responsabili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

CAPO IV

FERMATA — SOSTA — PARCAMENTO

Art. 31.

Definizione dei termini: fermata, sosta, parcheggio.

Agli effetti delle norme contenute nel presente Regolamento, per « fermata » si intende la momentanea sospensione della marcia del veicolo, imposta o richiesta da occasionali contingenze di brevissima durata, senza abbandono del veicolo da parte del conducente in modo che questi possa riprendere sollecitamente la marcia; per « sosta » si intende l'arresto del veicolo protratto nel tempo ed eventualmente anche con l'abbandono del veicolo stesso da parte del conducente; per « parcheggio » la sosta illimitata del veicolo in località appositamente riservata con provvedimento dell'Autorità competente.

Art. 32.

Modalità per la fermata dei veicoli.

Nelle strade a doppia circolazione per fermare un veicolo sul lato della strada opposto alla propria direzione di marcia, i conducenti debbono invertire la direzione di marcia compiendo un mezzo giro, senza manovre che possano intralciare la circolazione. Nel caso che neanche ciò fosse consentito o perchè vietato o perchè insufficiente la larghezza della strada, i veicoli debbono imboccare una traversa.

Ai conducenti ed ai passeggeri è vietato scendere dai veicoli od aprire le portiere verso la parte centrale della strada, quando da ciò possa derivare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi precedenti sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Nel caso di fermata di lunghe file dei veicoli i conducenti debbono regolarsi in modo che gli sbocchi delle strade laterali siano lasciati liberi.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite, a termini dell'art. 24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Art. 33.

Modalità per la sosta dei veicoli.

Nelle strade nelle quali si effettui la circolazione a senso unico, l'Autorità comunale può prescrivere che la sosta dei veicoli abbia luogo sulla sinistra della direzione di marcia.

Tale prescrizione deve essere resa nota con appositi cartelli indicatori.

Il veicolo in sosta deve essere tenuto rasente il marciapiede ed in modo da recare il minore ingombro possibile.

In qualsiasi caso di sosta, i veicoli non debbono mai collocarsi l'uno a fianco dell'altro, ma sempre in fila parallelamente all'asse della strada, salvo per le località ove fosse diversamente disposto.

In tutte le strade con carreggiata inferiore a metri 10, la sosta dei veicoli non deve mai effettuarsi contemporaneamente in ambo i lati della strada alla medesima altezza.

Ove la sosta sia consentita per una sola fila di veicoli lungo il marciapiede, essi debbono tenersi rasenti al marciapiede stesso ed essere rivolti nel senso della mano.

Ove la sosta sia consentita per veicoli affiancati a pettine, essi non devono mai sporgere sul marciapiede.

Qualora il marciapiede non esista, i veicoli devono sostare verso il margine della strada, lasciando uno spazio libero sufficiente al transito dei pedoni, tra il veicolo e il margine della strada stessa.

Ove la sosta sia consentita in doppia fila nella parte mediana della strada, i veicoli debbono essere collocati nella fila corrispondente alla propria direzione di marcia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 34.

Divieti e limitazioni di sosta.

La sosta dei veicoli è vietata o comunque limitata negli spazi in cui essa recherebbe intralcio alla circolazione.

Tali divieti o limitazioni devono essere approvati con ordinanza del Sindaco e resi noti con l'apposizione di cartelli indicatori.

Salvo che sia diversamente segnalato in luogo, il divieto o la limitazione di sosta si intendono imposti dalle ore 9 alle ore 24.

La sosta è vietata in ogni caso semprechè sia chiaramente segnalata con appositi cartelli recanti le necessarie indicazioni.

a) in tutte le strade a triplice carreggiata limitatamente a quella centrale;

b) in prossimità dei crocevia e degli sbocchi di strada per un tratto di strada di 10 metri dal crocevia o dallo sbocco;

c) di fronte agli sbocchi di strade laterali o agli ingressi carrabili a case o proprietà private, in modo da ostruire o rendere malagevole il passaggio ad altri veicoli;

d) in prossimità di segnali luminosi o cartelli di pericolo e di prudenza, in modo da occultarne la vista ai veicoli che so-
praggiungono.

E' vietata la sosta ai veicoli in servizio privato negli spazi assegnati allo stazionamento delle vetture pubbliche, salvo indicazioni speciali.

Qualora non ostino speciali ragioni di viabilità, l'Autorità comunale si riserva di concedere permessi occasionali o permanenti di libera sosta per determinate località ove essa è vietata o limitata, alle condizioni da stabilirsi caso per caso quando la richiesta è giustificata da necessità commerciali, industriali o professionali oppure da altri motivi.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art. 24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Art. 35.

Parcamenti.

I parcamenti possono essere riservati alle sole autovetture, ed in tal caso ciò sarà indicato da apposita targa collocata sotto il cartello regolamentare.

E' vietata la sosta degli autocarri e degli altri veicoli negli spazi riservati alle autovetture.

Nei parcamenti delimitati da striscie segnate sulla pavimentazione, è vietato disporre i veicoli in modo che essi oltrepassino tali striscie con alcuna delle loro parti.

In quelli non delimitati i conducenti di autoveicoli devono uniformarsi alle prescrizioni impartite dagli agenti.

Per le modalità della sosta dei veicoli nei parcamenti, si applicano le disposizioni contenute nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 33.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei precedenti commi sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 36.

Posti di custodia.

L'istituzione o l'esercizio su aree pubbliche di posti di custodia per veicoli è subordinata alla licenza dell'Autorità comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da lire 4.000 a lire 20.000.

La licenza non può essere concessa se nelle immediate vicinanze dei posti di custodia non esista una zona di capienza non inferiore destinata al parcheggio gratuito.

L'Autorità comunale si riserva, nelle eventuali concessioni, di stabilire, ove lo creda opportuno, i prezzi o compensi da esigersi dagli utenti della sosta da parte dell'esercente il posto di custodia.

La tabella dei prezzi o compensi deve essere esposta al pubblico.

E' vietato esercitare il mestiere di custode nei liberi parcamenti o nei luoghi di sosta.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli ultimi due commi sono punite con la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 800.

CAPO V
NORME COMUNI A TUTTI I VEICOLI

Art. 37.

Divieto di sorpassamento.

E' vietato sorpassare i veicoli ai crocevia o alle biforcazioni stradali o dovunque ciò possa recare pericolo o intralcio al traffico che procede in senso inverso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 800 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 38.

Zone di attraversamento pedonale.

I conducenti di veicoli, quando incrociano una zona destinata all'attraversamento dei pedoni, devono procedere con particolare cautela ed a velocità ridottissima.

E' vietato nelle fermate e nelle soste, impegnare col veicolo, anche in minima parte, la zona destinata all'attraversamento dei pedoni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 1.000 se conducente di autoveicoli, di lire 400 se conducente di veicoli a trazione animale e di lire 80 se ciclista o conducente di veicoli trainati a braccia.

Art. 39.

Segnalazioni dei conducenti di veicoli.

Oltre a quanto è stabilito nell'art. 30 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nell'art. 6 del Decreto ministeriale 5 novembre 1936 e nell'art. 1 del Decreto ministeriale 27 novembre 1936 pubblicati nella «Gazzetta ufficiale» del Regno del 4 dicembre 1936, i conducenti di veicoli, prima di impegnare un crocevia, ove la circolazione è disciplinata da un vigile, debbono chiaramente segnalare con la mano o con dispositivi meccanici al vigile stesso se intendono cambiare direzione. Non appena cambiata direzione deve cessare l'uso della segnalazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 800.

Art. 40.

Automezzi di soccorso.

L'autorità comunale stabilisce, per gli automezzi dei vigili del fuoco e per quelli appartenenti alla Croce Rossa e alla pubblica assistenza, i segnali acustici speciali dei quali detti automezzi possono servirsi in caso di chiamata di urgente soccorso.

E' vietato a chiunque di usare gli stessi o analoghi segnali.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 4.000 a L. 20.000.

Ai detti segnali, i veicoli e i pedoni devono prontamente lasciare libero il passo.

Le contravvenzioni al precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 2.000 a L. 8.000. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 1.000.

Gli automezzi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso di chiamata di urgente soccorso, non sono soggetti alle limitazioni disposte col presente Regolamento.

Art. 41.

Limitazione di passaggio. Direzione di marcia obbligatoria.

Nelle vie divise in tre carreggiate i veicoli debbono percorrere quella centrale o quella corrispondente alla loro destra salvo speciale indicazione segnalata con appositi cartelli.

Nelle vie, nei larghi e negli incroci stradali dove al centro esiste un rialzo (monumento, fontana, marciapiede, tappeto erboso, coppia giratoria, ecc.) deve essere segnalato, caso per caso, il senso rotatorio, in modo che i veicoli, qualunque sia la direzione di marcia che essi intendono seguire, debbono girare a destra intorno al rialzo centrale, salvo fosse diversamente indicato con appositi cartelli o frecce di direzione.

I veicoli a lenta andatura, a trazione animale ed a braccia, per il trasporto di persone o di cose, nonchè i velocipedi ed i furgoncini a triciclo devono sempre tenere il margine destro della carreggiata.

Tali veicoli nelle vie divise in tre carreggiate non possono procedere nella carreggiata centrale, bensì in quella laterale corrispondente al senso regolamentare della loro direzione.

Quando la larghezza della strada lo consente, i veicoli rapidi possono formare, alla sinistra dei veicoli lenti, altre colonne di marcia nella stessa direzione, senza invadere l'altra metà della carreggiata. Le suddette limitazioni di transito di cui al 3 - 4 e 5 comma, devono sempre, caso per caso, essere segnalate con appositi cartelli recanti le necessarie indicazioni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 800 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 42.

Obblighi dei conducenti e dei pedoni verso i funzionari ed agenti della vigilanza urbana.

Oltre a quanto è disposto nell'art. 33 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è vietato ostacolare, disturbare o ritardare in ogni modo qualsiasi, le operazioni di servizio dei funzionari ed agenti della vigilanza urbana.

L'ordine di circolare, di allontanarsi oppure di fermarsi nei modi e punti fissati dai predetti funzionari ed agenti nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere eseguito prontamente dai conducenti dei veicoli e dai pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non ricadano sotto le sanzioni del citato art. 33 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, sono punite con la pena dell'ammenda da lire 800 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400 e se pedone quella di lire 80.

Art. 43.

Velocità.

Oltre a quanto è stabilito nell'art. 36 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nell'art. 37 del presente Regolamento,

la velocità dei veicoli deve essere particolarmente moderata e cauta nei tratti di strada segnati con cartelli indicatori del tipo regolamentare di pericolo o di richiamo alla prudenza, o di lavori stradali in corso, nonchè quando si rasentano i marciapiedi o i salvagente.

Tutti i veicoli debbono procedere a passo d'uomo quando ciò sia consigliato da speciali contingenze della circolazione o dalla formazione o dal volume del carico.

Le contravvenzioni sono punite, a termini dell'art. 36 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 8.000, e con quella da lire 4.000 a lire 20.000 quando il fatto sia commesso negli incroci, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità da qualsiasi causa determinata.

Art. 44.

Mezzi non usuali od eccezionali di locomozione. Altoparlanti. Pubblicità ambulante.

E' vietato circolare con mezzi eccezionali di locomozione o con veicoli normali ma camuffati o trainati da animali esotici, senza autorizzazione dell'Autorità comunale la quale può prescrivere speciali condizioni e cautele.

E' pure vietato senza autorizzazione della Autorità comunale circolare o sostare sulle pubbliche vie e piazze con veicoli sui quali funzionino altoparlanti per trasmissioni radiofoniche, riproduzioni musicali, comunicazioni, frasi reclamistiche e simili, ed esercitare la pubblicità in forma ambulante.

L'Autorità comunale prescrive le modalità necessarie per impedire che la pubblicità rechi intralcio alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni, quando non ricadano sotto le sanzioni

dell'art. 37 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 800.

Art. 45.

Trasporti rumorosi.

I veicoli, quando siano usati per trasporto di cose che possano produrre rumore, debbono procedere ad andatura moderata e regolare. Il carico di lastre, di verghe di ferro e di simili materiali deve essere disposto in modo da evitare eccessivo rumore. Tali trasporti sono comunque vietati dalle ore 24 alle ore 6.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 46.

Sistemazione del carico.

Il carico sui veicoli di qualsiasi specie deve essere sempre sistemato, in modo da non togliere o diminuire la completa visibilità della strada al conducente e da non impedirgli i liberi movimenti per le necessarie operazioni di guida o comunque compromettere la possibilità di una pronta e facile manovra.

Qualunque sia il veicolo usato per il trasporto di cose, il carico deve essere assicurato in modo da evitare ogni caduta o dispersione totale o parziale delle cose trasportate.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 47.

Rimozione degli ingombri.

In aggiunta a quanto è stabilito nell'articolo 24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando si verifichi la caduta anche parziale del carico o il veicolo si rovesci o comunque si riduca in condizioni da non poter proseguire, il conducente è tenuto a procedere senza indugio anche alla pulizia del suolo pubblico.

In ogni caso l'Autorità comunale può provvedervi direttamente, salvo rivalsa per le spese.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 800 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 48.

Accertamento del peso del carico.

Il conducente al quale sia intimata la contravvenzione per soverchio peso o carico del veicolo, ha facoltà di far verificare tale peso a sua cura e spese alla più vicina pesa pubblica, senza però che egli abbia alcun diritto a compenso ed indennizzo, quand'anche la prova abbia esito a lui favorevole, salvo in questo caso al rimborso della spesa di pesatura.

Art. 49.

Trasporto di materiale sporgente dalla sagoma del veicolo.

Il trasporto del materiale che sporga in qualunque senso oltre la sagoma del veicolo deve effettuarsi con cautele speciali atte ad evitare danni e pericoli alle persone ed alle cose, anche quando la sagoma del veicolo con relativo carico sporgente sia contenuta nei limiti di cui all'art. 37 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 1.000.

Art. 50.

Trasporti eccezionali.

Per la circolazione sulle strade ed aree comunali di veicoli con carichi eccezionali e per i trasporti di cose indivisibili che eccedano per le loro dimensioni o per il peso i limiti stabiliti dagli artt. 37 e 39 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, gli interessati debbono chiedere preventiva e tempestiva autorizzazione all'Autorità comunale.

La concessione del permesso può essere condizionata a speciali modalità di transito.

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di subordinare caso per caso, l'autorizzazione per detti trasporti eccezionali alla prestazione di una cauzione adeguata all'eventuale presumibile danno che dal trasporto stesso possa derivare al patrimonio stradale.

Ove gli interessati intendano effettuare con frequenza il tra-

sporto di carichi eccezionali, l'Autorità comunale può concedere che il versamento dell'eventuale cauzione venga effettuato una volta tanto in misura adeguata e ciò indipendentemente dal numero dei trasporti che possano essere successivamente eseguiti e ferme restando per ognuno di essi le modalità prescritte.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art. 40 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena dell'ammenda da lire 800 a lire 8.000.

CAPO VI

NORME SPECIALI PER GLI ANIMALI

Art. 51.

Animali non attaccati.

Gli animali da tiro non attaccati e quelli da soma o da sella da un'ora prima del sorgere del sole fino alla mezzanotte salvo speciali autorizzazioni devono essere condotti da almeno un conducente ogni due.

Il conducente deve tenerli per le redini o per la briglia e condurli in modo che essi non costituiscano pericolo o molestia per la circolazione stradale.

Qualora i quadrupedi non attaccati siano disposti in pariglia il conducente può cavalcarne uno e tenere l'altro sottomano.

E' vietato legare lateralmente a qualsiasi veicolo animali da tiro, da soma o da sella.

E' consentito soltanto legare detti animali a tergo del veicolo purchè gli stessi siano assicurati per la testa mediante corda e robusta fune.

Agli effetti delle disposizioni e limitazioni della circolazione, i conducenti degli animali suddetti debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a trazione animale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 800 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 52.

Animali incomodi al pubblico transito.

E' vietato far circolare o lasciar vagare, senza permesso dell'Autorità comunale, animali che possano recare intralcio o molestia alla circolazione.

Il trasporto del bestiame da macello e specialmente dei suini e degli ovini nelle vie interne deve effettuarsi a mezzo di carri o autocarri.

L'Autorità comunale può con apposita ordinanza stabilire le vie e le piazze per le quali può essere consentito il transito del bestiame da macello.

I tori debbono essere caricati sempre sui veicoli; gli altri bovini debbono sempre essere legati e tenuti con funi dai rispettivi conducenti.

E' pure vietato il transito con greggi, mandrie o gruppi di animali senza permesso dell'Autorità comunale, la quale può prescrivere limitazioni di orario e l'obbligo di seguire speciali itinerari.

Non si possono provare animali da tiro o da soma che nei luoghi a ciò destinati.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 53.

Modo di condurre i cani.

Nelle località ove per i cani è prescritto il guinzaglio, l'uso di questo deve essere regolato in modo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 200 a lire 400.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 80.

CAPO VII

**NORME SPECIALI PER I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
E PER VEICOLI LENTI**

Art. 54.

Registro matricolare dei veicoli a trazione animale.

Agli effetti delle annotazioni sul registro matricolare prescritto dall'art. 45 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, i proprietari di veicoli a trazione animale, residenti nel Comune, prima di metterli in circolazione sono tenuti a denunciarli ai competenti uffici comunali.

In caso di passaggio di proprietà, l'obbligo della denuncia sopra indicata incombe al nuovo proprietario che deve farla entro dieci giorni dalla data del passaggio stesso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 400 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 55.

Veicoli a trazione animale di uso pericoloso.

E' vietato far circolare veicoli a trazione animale che, per le loro caratteristiche di costruzione in rapporto all'uso o per lo stato di conservazione possono riuscire comunque pericolosi per la sicurezza sia delle persone trasportate, sia dei terzi. Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 2.000 a L. 8.000. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 1.000.

Art. 56.

Animali non comunemente adibiti al trasporto.

Senza speciale permesso dall'Autorità Comunale, è vietato usare per il trasporto delle persone e delle cose animali non comunemente adibiti a tale uso.

In caso di autorizzazione dell'uso di tali animali, il traino deve farsi con veicoli e finimenti idonei.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 1.000 a L. 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 400.

Art. 57.

Condotta dei veicoli.

Oltre a quanto è disposto dall'art. 32 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto

8 dicembre 1933, n. 1740, i conducenti di veicoli trainati da animali, quando guidano dal veicolo stesso, non devono mai abbandonare le redini e devono stare a cassetta, o, quando questa manchi, in posizione tale da poter facilmente dominare gli animali e scendere a terra.

I conducenti quando sono a terra debbono sempre tenere l'animale per la briglia.

I veicoli senza molle debbono essere condotti a passo d'uomo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 58.

Numero degli animali da traino.

I veicoli per il trasporto di cose non possono essere trainati da più di tre animali disposti in fila o di fronte: i veicoli adibiti al trasporto di persone non possono essere trainati da più di quattro animali appaiati.

Per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 50 e per tutti quelli per i quali si rende necessario l'attacco di un numero maggiore di animali, gli interessati debbono chiedere l'autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale può accordarla a condizione che il traino sia effettuato con speciali modalità e cautele.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 1.000.

Art. 59.

Carico e portata.

Oltre a quanto è disposto negli articoli 39 e 45 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, circa il carico di veicoli in relazione alla loro portata, è vietato il transito dei veicoli a trazione animale, nonchè dei furgoncini a triciclo e dei veicoli trainati a braccia, il cui carico non sia commisurato alla forza impiegata per trasportarlo, nonchè alla possibilità di una pronta e facile manovra, e ciò a prescindere dalla portata quale risulta dalla targa.

Il conducente del carro, a cui sia elevata la contravvenzione, deve fermarsi e ridurre il carico ad una misura adeguata alla forza degli animali impiegati al trasporto, salvo che non provveda nel più breve tempo possibile ad aumentare i mezzi di trazione sempre nei limiti consentiti dall'articolo 38 del presente Regolamento.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 60.

Modo di condurre gli animali.

Sulle strade e piazze destinate al pubblico transito, gli animali da tiro, da soma o da sella debbono essere condotti in modo da evitare ogni pericolo od intralcio per la circolazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 400.

Art. 61.

Precauzioni in caso di nebbia.

In tempo di nebbia è fatto obbligo di munire gli animali trainanti veicoli di un sonaglio che possa essere avvertito almeno a 20 metri di distanza.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 800 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 62.

Contegno dei conducenti.

Ai conducenti di veicoli a trazione animale è vietato:

1) usare la frusta in modo pericoloso per i terzi o farla schioccare ripetutamente e abusare dei mezzi di segnalazione;

2) gareggiare in qualsiasi modo in velocità.

Le contravvenzioni alle disposizioni del numero 1) del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da lire 800 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Le contravvenzioni alle disposizioni del numero 2) del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 800.

Art. 63.

Veicoli lenti.

I conducenti dei veicoli lenti devono osservare, in quanto loro applicabili, le disposizioni e le limitazioni prescritte per i veicoli a trazione animale.

Art. 64.

Compressori stradali.

E' vietato il transito su strade pubbliche di compressori stradali senza permesso dell'Autorità comunale la quale potrà prescrivere speciali modalità e cautele.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da lire 2.000 a lire 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 800.

CAPO VIII**NORME SPECIALI PER I VEICOLI TRAINATI A BRACCIA
E PER I CARRETTI A MANO CON AUSILIO MECCANICO**

Art. 65.

Targhe dei veicoli trainati a braccia.

I proprietari dei veicoli trainati a braccia, escluse le carriole ed i veicoli ad una ruota, sono tenuti a farvi apporre a loro cura e spese una targa metallica recante, in carattere chiaramente vi-

sibile, il loro nome e cognome, e la denominazione della ditta ed il preciso indirizzo di residenza.

La targa deve essere rinnovata quando occorra variare qualcuna delle indicazioni prescritte, o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente visibili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 400 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 66.

Veicoli a braccia.

I veicoli a braccia devono essere trainati o spinti sempre per le stanghe o per il timone, e al passo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 200 a lire 400.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 80.

Art. 67.

Carretti a mano con ausilio meccanico.

I carretti a mano con ausilio meccanico debbono recare la targa di cui all'art. 65.

I conducenti di tali carretti debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a braccia.

È vietato ai detti conducenti di salire sul veicolo quando questo è in moto o comunque di abbandonare gli organi di comando e di guida.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 400 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

CAPO IX

NORME SPECIALI PER I VELOCIPEDI ED I MOTOCICLI

Art. 68.

Circolazione dei velocipedi.

È fatto obbligo ai ciclisti di servirsi esclusivamente delle banchine ad essi riservate quando percorrono strade che ne siano fornite.

I ciclisti devono procedere esclusivamente sul margine della strada alla loro destra, senza formare gruppi che possano intralciare la circolazione.

In caso di rallentamento e di arresto del traffico dovuti a segnalazioni o ad altre necessità della circolazione, è vietato ai ciclisti di tentare di sorpassare gli autoveicoli o di porsi innanzi ad essi.

È vietato ai ciclisti di gareggiare fra loro in velocità o di compiere esercitazioni che possono recare pericolo od intralcio alla circolazione.

In caso di congestione della circolazione e quando il transito dei velocipedi riuscisse pericoloso o di intralcio al traffico generale ed al movimento pedonale, il ciclista deve condurre il velocipede a mano.

Quando i ciclisti entrano in fabbricati che abbiano accesso sulla pubblica via o ne escono, debbono condurre il velocipede a mano anche se esistono passi carrabili.

E' fatto assoluto divieto ai ciclisti di aggrapparsi ad altri veicoli per farsi trainare.

E' vietato ai ciclisti di star fermi con il velocipede di traverso sulla strada e di abbandonare il velocipede poggiandolo al marciapiede.

Nell'attraversamento delle strade lungo le quali è vietata la circolazione dei velocipedi, questi devono essere condotti a mano.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 200 a lire 800.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 80.

Art. 69.

Trasporti sui velocipedi di persone e di cose.

Il ciclista deve sempre avere libero l'uso delle braccia e delle mani per la guida del velocipede ed essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè e da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità, le manovre necessarie.

E' fatto assoluto divieto di trasportare sui velocipedi altre persone.

E' permesso trasportare a spalla gerle, zaini, sacchi da montagna e simili solo nel caso che essi non rechino alcun impedimento alla possibilità di manovra del ciclista.

Il trasporto di pacchi od oggetti voluminosi è ammesso alla condizione che essi siano solidamente assicurati su un adatto portapacchi, che non sporgano dal telaio oltre cinquanta centimetri per lato e che per il peso e la forma, oltre a consentire la velocità normale, non compromettano in alcun modo la stabilità del veicolo e la possibilità di facile manovra.

E' vietato trasportare aste, tubi od oggetti simili che spor-

gano dalle ruote del velocipede in senso longitudinale o dal manubrio in senso trasversale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 200 a lire 800.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 80.

Art. 70.

Ciclo-furgoncini a pedale.

I ciclo-furgoncini a pedale di qualsiasi dimensione devono recare la targa di cui all'art. 65.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 400 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

Art. 71.

Motocicli.

Agli effetti delle norme speciali di circolazione e di quelle riguardanti la condotta dei veicoli ed il trasporto di altre persone o cose, i conducenti di motocicli a due ruote debbono osservare le disposizioni degli articoli 48 (secondo, terzo, quarto e quinto comma) e 49 (meno il secondo comma) del presente Regolamento.

E' vietato appoggiare motocicli non sorretti da cavalletti ai margini dei marciapiedi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 400 a lire 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

CAPO X
NORME SPECIALI PER I PEDONI

Art. 72.

Circolazione dei pedoni.

La circolazione dei pedoni è libera sui viali laterali alle strade e sugli spazi ad essi riservati.

Sulle strade appositamente segnalate nelle quali il marciapiede rialzato non esista o sia inferiore ad un metro di larghezza i pedoni devono percorrere il lato della strada che corrisponde alla loro sinistra.

I pedoni non debbono sostare nè circolare sulla parte carreggiabile della strada, nè passare dove siano collocati segnali di impedimento o cartelli di divieto.

E' vietato sostare in gruppi sui marciapiedi di intenso traffico o quando per tale fatto i pedoni circolanti siano obbligati a scendere dal marciapiede stesso; è altresì vietato ostacolare la circolazione dei veicoli e degli altri pedoni.

E' vietato aggrapparsi ad ogni specie di veicolo in moto.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 200 a lire 800.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 80.

Art. 73.

Trasporti di oggetti pericolosi.

Gli oggetti rigidi (aste, scale e tubi, ecc.) di oltre quattro metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da lire 200 a lire 400.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 80.

CAPO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE

Art. 74.

Ammenda e oblazione in via breve.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della parte prima del presente Regolamento punite a termini delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 1.000, quando sia conducente di autoveicoli, e di lire 400 negli altri casi.

Le suddette oblazioni in via breve e quelle indicate nei diversi articoli del presente Regolamento, devono essere fatte al funzionario, all'ufficiale o all'agente che accerta la contravvenzione, il quale ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Art. 75.

Oblazione in via ordinaria.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione in via travventore può pagare, prima del Decreto di condanna, ovvero breve o nel caso in cui tale oblazione non sia ammessa, il con-

prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese di notificazione del processo verbale prevista dall'art. 124 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e quelle del procedimento.

Il pagamento ha luogo mediante versamento nelle Casse del Comune della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere della Pretura attestante le spese occorse.

Se il pagamento è eseguito entro quarantotto ore dalla notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista dal citato art. 124 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al sesto del massimo della pena comminata, oltre le spese di notificazione e di procedimento.

Art. 76.

Norme transitorie.

E' concesso un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

a) per l'applicazione della targa dei veicoli trainati a braccia, dei carretti a mano con ausilio meccanico e dei ciclofurgoncini a pedale a norma degli articoli 65, 67 e 70;

b) per le modifiche alle insegne comuni e luminose e la sostituzione delle lampade secondo le disposizioni dell'art. 20.

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data **19 GIU. 1958** 19.....

N. 66 R. V.

IL SINDACO



Il Segretario

Publicato all'Albo pretorio del Comune il giorno di (1)

festivo addì 99 giugno 1958

senza opposizioni.



Il Segretario

(L. S.)

N. 19115 Div. IV li 11/9/ 1958

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 1/8/1958 19.....

IL PREFETTO PRESIDENTE

(L. S.)

(1) Mercato o festivo.

Approvato dal Ministero per i Lavori Pubblici di concerto col Ministero per i Trasporti, a' sensi dell'art. 128 del R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, con nota del
N.

Copia del sopraesposto Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni dal
..... al reclami.
..... li 19.....

Il Segretario

(L. S.)

INDICE PER ARTICOLI

CAPO I

Norme generali.

Art. 1. - Applicazione del Regolamento	Pag. 3
Art. 2. - Classificazione dei veicoli	» 4
Art. 3. - Denominazioni topografiche stradali	» 5
Art. 4. - Cartelli indicatori di viabilità	» 6

CAPO II

Occupazione di suolo pubblico.

Art. 5. -	» 7
Art. 6. - Licenza di occupazione di suolo pubblico	» 7
Art. 7. - Sospensione e revoca della licenza	» 8
Art. 8. - Segnali di pericolo	» 8
Art. 9. - Edicole e chioschi	» 9
Art. 10. - Distributori di carburanti	» 10
Art. 11. - Occupazione di aree pubbliche con tavoli sedie e piante	» 10
Art. 12. - Occupazione di marciapiedi o panchine	» 11
Art. 13. - Occupazione di suolo pubblico con animali	» 11
Art. 14. - Posteggi di rivenditori con carrette a mano	» 12

Art. 15. - Venditori, suonatori girovaghi ed esercenti mestieri ambulanti	Pag. 12
Art. 16. - Fiere e mercati	» 13
Art. 17. - Mercati di gente di affari	» 14
Art. 18. - Spettacoli, manifestazioni pubblicitarie e commerciali in margine alla pubblica via	» 14
Art. 19. - Tende solari	» 15
Art. 20. - Esposizione di insegne, di cartelli di pubblicità luminosi e di lampade	» 15
Art. 21. - Esposizione di merce all'esterno dei negozi e allestimento di mostre	» 16
Art. 22. - Uso di scale, ponti mobili e cavalletti	» 17
Art. 23. - Operazioni pericolose, moleste e incommode	» 17
Art. 24. - Rotolamento di oggetti	» 18
Art. 25. - Corse podistiche e gare atletiche	» 18
Art. 26. - Giuochi ed esercitazioni sportive	» 19
Art. 27. - Neve e gelo sui marciapiedi	» 19

CAPO III

Carico e scarico di cose.

Art. 28. - Carico e scarico di cose	» 20
Art. 29. - Limitazione di orario per carico e scarico di cose	» 20
Art. 30. - Modalità per carico e scarico di cose	» 21

CAPO IV

Fermata. Sosta. Parcheggio.

Art. 31. - Definizione dei termini: fermata, sosta, parcheggio	» 21
Art. 32. - Modalità per la fermata dei veicoli	» 22
Art. 33. - Modalità per la sosta dei veicoli	» 22
Art. 34. - Divieti e limitazioni di sosta	» 23
Art. 35. - Parcheggi	» 24
Art. 36. - Posti di custodia	» 25

CAPO V

Norme comuni a tutti i veicoli.

Art. 37. - Divieto di sorpassamento	» 26
Art. 38. - Zone di attraversamento pedonale	» 26

Art. 39. - Segnalazioni dei conducenti di veicoli	Pag. 27
Art. 40. - Automezzi di soccorso	» 27
Art. 41. - Limitazione di passaggio. Direzione di marcia obbligatoria	» 28
Art. 42. - Obblighi dei conducenti e dei pedoni verso i funzionari ed agenti della Vigilanza Urbana	» 29
Art. 43. - Velocità	» 29
Art. 44. - Mezzi non usuali od eccezionali di locomozione. Altoparlanti. Pubblicità ambulante	» 30
Art. 45. - Trasporti rumorosi	» 31
Art. 46. - Sistemazione del carico	» 31
Art. 47. - Rimozione degli ingombri	» 32
Art. 48. - Accertamento del peso del carico	» 32
Art. 49. - Trasporto di materiale sporgente dalla sagoma del veicolo	» 33
Art. 50. - Trasporti eccezionali	» 33

CAPO VI

Norme speciali per gli animali.

Art. 51. - Animali non attaccati	» 34
Art. 52. - Animali incomodi al pubblico transito	» 35
Art. 53. - Modo di condurre i cani	» 36

CAPO VII

Norme speciali per i veicoli a trazione animale e per veicoli lenti.

Art. 54. - Registro matricolare dei veicoli a trazione animale	» 36
Art. 55. - Veicoli a trazione animale di uso pericoloso	» 37
Art. 56. - Animali non comunemente adibiti a trasporto	» 37
Art. 57. - Condotta dei veicoli	» 37
Art. 58. - Numero degli animali da traino	» 38
Art. 59. - Carico e portata	» 39
Art. 60. - Modo di condurre gli animali	» 39
Art. 61. - Precauzioni in caso di nebbia	» 40
Art. 62. - Contegno dei conducenti	» 40
Art. 63. - Veicoli lenti	» 41
Art. 64. - Compressori stradali	» 41

CAPO VIII

*Norme speciali per i veicoli trainati a braccia
e per i carretti a mano con ausilio meccanico.*

Art. 65. - Targhe dei veicoli trainati a braccia	Pag. 41
Art. 66. - Veicoli a braccia	» 42
Art. 67. - Carretti a mano con ausilio meccanico	» 42

CAPO IX

Norme speciali per i velocipedi ed i motocicli.

Art. 68. - Circolazione dei velocipedi	» 43
Art. 69. - Trasporti sui velocipedi di persone e di cose	» 44
Art. 70. - Ciclo-furgoncini a pedale	» 45
Art. 71. - Motocicli	» 45

CAPO X

Norme speciali per i pedoni.

Art. 72. - Circolazione dei pedoni	» 46
Art. 73. - Trasporti di oggetti pericolosi	» 46

CAPO XI

Disposizioni generali e norme transitorie.

Art. 74. - Ammenda e oblazione in via breve	» 47
Art. 75. - Oblazione in via ordinaria	» 47
Art. 76. - Norme transitorie	» 48